



## **IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE**

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 15, che dispone interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia e Veneto;

**VISTO** l'articolo 15 del suddetto decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il quale dispone che *“I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico”*;

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 15, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020;

**CONSIDERATO** che il comma 4 del medesimo articolo 15 statuisce che la ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il D.P.C.M. del 22 gennaio 2020 registrato dalla Corte dei Conti al repertorio n. 308 del 2 marzo 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione alla dott.ssa Agnese De Luca;

**CONSIDERATO** che l'INPS, ai sensi del sopraccitato comma 4 dell'articolo 15, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, che non potranno emettere ulteriori provvedimenti concessori qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 15, il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 15, agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**CONSIDERATO** che l'INPS, con la nota del 25 marzo 2020, ha comunicato i dati per la ripartizione tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto delle risorse ai sensi dell'art.15, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

**RITENUTO**, alla luce della disciplina di cui ai capoversi precedenti, di ripartire con il presente decreto, come di seguito specificato, la somma di 7,3 milioni di euro, delle risorse complessivamente previste per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. È ripartito e assegnato l'importo di 7,3 milioni di euro (settemilionitrecentomila/00) delle risorse di cui all'articolo 15, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per l'anno 2020, come di seguito specificato, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo articolo 15, comma 1.

**Tabella**

<b>REGIONE</b>	<b>Risorse (art.15, DL n.9/2020)</b>	<b>Importo per prestazioni (fonte: INPS)</b>	<b>Importo per coperture figurative (fonte: INPS)</b>
<b>Lombardia</b>	7.000.000,00	4.600.000,00	2.400.000,00

<b>Veneto (Comune di Vo' Euganeo)</b>	300.000,00	200.000,00	100.000,00
---------------------------------------	------------	------------	------------

## **Art. 2**

1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle Regioni, con le medesime procedure previste ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 1.

2. I trattamenti di cassa integrazione in deroga, che possono essere riconosciuti entro i limiti di spesa di cui all'art.1 del presente decreto, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, attuativo dell'art.22 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione..

3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero medesimo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

## **Art. 3**

Agli oneri derivanti dall'art.1 del presente decreto, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art.18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

IL DIRETTORE GENERALE

Agnese De Luca

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.*

**Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione**